

PROCEDIMENTO:	ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E CAMBIO DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DEL COMUNE
SERVIZIO:	Demografico
DESCRIZIONE:	<p>L'Ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta degli archivi anagrafici, invitando le persone a rendere le dichiarazioni attestanti le variazioni anagrafiche, ivi compresi i cambi di residenza e indirizzo. Il cambiamento di residenza ha come presupposto il trasferimento nel Comune della propria dimora abituale, intesa come centro di propri affetti familiari, provenendo da un Comune diverso. Il cambiamento di indirizzo è lo spostamento della dimora abituale all'interno del Comune ove si è già residenti. Per famiglia, agli effetti anagrafici, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che occupano la stessa unità abitativa. Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona. La presenza/assenza di vincoli affettivi o di amicizia deve essere espressamente dichiarata all'atto della presentazione della pratica di variazione anagrafica. Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dell'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito in legge n.35 del 4 aprile 2012, riguardanti le modalità con le quali effettuare dichiarazioni anagrafiche. La nuova disciplina riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune; • Iscrizione anagrafica dell'estero; • Cambio di abitazione all'interno Comune; • Emigrazione all'estero;
MODALITA' RICHIESTA:	<p>I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica ministeriale, <u>-dichiarazione di residenza – dichiarazione trasferimento di residenza all'estero,</u> debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista dalla legge, tramite una delle seguenti modalità:</p>

- Direttamente allo sportello del servizio anagrafe del Comune di Borgonovo Val Tidone nei seguenti orari di apertura: dal Lunedì al Sabato dalle ore 09,00 alle 12,30 e il lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30; ;
- Per raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Borgonovo V.T. Piazza G.Garibaldi,18 - 29011 Borgonovo V.T. –PC;
- Per fax: al nr. 0523/861828
- Per via telematica ai seguenti indirizzi: anagrafe.borgonovo@sintranet.it oppure anagrafe.borgonovo@legalmail.it;

L'invio per posta elettronica semplice o certificata è consentito ad una delle seguenti condizioni:

- Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- Che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
- Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Qualora il trasferimento di residenza si riferisca ad un solo genitore con figli minori, alla dichiarazione di residenza dovrà essere allegato l'assenso dell'altro genitore. Le dichiarazioni anagrafiche potranno essere rese anche tramite un soggetto terzo rispetto all'interessato, munito di apposito potere di rappresentanza, conferito e trasmesso con le modalità di cui all'art. 38 del DPR N.445/2000

La dichiarazione per essere considerata ricevibile dovrà contenere tutti i dati richiesti ed indicati in apposito modulo.

ALLEGATO MANDATO

MODALITA' EROGAZIONE e TERMINI

A seguito della dichiarazione ricevuta, l'Ufficiale d'Anagrafe registrerà entro 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione /ricevimento delle dichiarazioni stesse. A seguito della registrazione delle variazioni anagrafiche (2 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle dichiarazioni) potranno essere rilasciati i certificati di "residenza" e di "stato di famiglia".

Entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni anagrafiche verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine l'Ufficiale d'Anagrafe comunicherà al cittadino l'eventuale esito negativo. Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non avrà ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considererà conclusa con esito positivo (silenzio-assenso).

Le nuove disposizioni disciplinano anche la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, e che riguarda gli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi derivanti dagli accertamenti. **In particolare, in caso di dichiarazioni non corrispondenti alla situazione di fatto, la normativa prevede la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'anagrafe provvederà previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L'ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'Autorità di pubblica sicurezza.**

L'anagrafe invia giornalmente le comunicazioni che derivano dagli aggiornamenti anagrafici ai

	<p>seguenti Enti Pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ministero dell'interno per allineamento dell'Indice nazionale anagrafi; -Agenzia Entrate; - I.N.P.S. - Motorizzazione civile per aggiornamento indirizzi su libretti di circolazione. <p>A seguito di detto invio la Motorizzazione spedir�,entro 180 giorni, a casa del cittadino ,i tagliandi adesivi con gli indirizzi aggiornati da apporre sul libretto di circolazione. Dal 2 febbraio 2013 la patente non verr� pi� aggiornata tramite l'apposizione del tagliando adesivo con il nuovo indirizzo.</p>
COSTI A CARICO DEL CITTADINO:	Nessuno
DESTINATARI:	Tutti i cittadini che abitualmente dimorano nel Comune.
DOCUMENTI DA PRESENTARE:	<ul style="list-style-type: none"> • Un documento di riconoscimento valido; • il codice fiscale; • copia patente e libretti di circolazione dei veicoli di propriet� (auto, moto, ciclomotori, rimorchi). • Dal 28/3/2014 � necessario altres� presentare dichiarazione sostitutiva circa la titolarit� di occupazione dell'immobile ed eventualmente l'autorizzazione del proprietario all'occupazione dello stesso in caso di coabitazione senza vincoli di parentela o affini. <p style="text-align: center;">- Per i cittadini stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il passaporto; • il permesso di soggiorno in corso di validit� e, se in possesso, il certificato di matrimonio ed il certificato di nascita tradotti in lingua italiana e legalizzati.

	<ul style="list-style-type: none"> • I cittadini comunitari che provengono dall'estero devono esibire i documenti comprovanti il titolo di soggiorno (D.L 6 febbraio 2007 n. 30). <p>Visionare gli allegati:</p> <p>A. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;</p> <p>B. Per i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;</p>
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	Cassi dr.Paolo
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO:	<p>Responsabile del procedimento:</p> <p>Roberta Tromelli 0523/861805</p> <p>Collaboratore amministrativo:</p> <p>Elena Torselli 0523/861804</p> <p>Fax:0523/861828</p> <p>anagrafe.borgonovo@sintranet.it</p>
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO:	<p>Dott.ssa Marta Pagliarulo - Segretario Generale</p> <p>tel. 0523/861800</p> <p>protocollo.borgonovo@sintranet.it</p>
NORMATIVA GENERALE:	<p>"Legge anagrafica n. 1228/1954 - Regolamento anagrafico DPR n. 223/1989 - Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" e circolari ministeriali - L. n.241/1990 ".</p> <p>D.L. n. 47 del 28/3/2014 art. 5 "Lotta all'occupazione abusiva di immobili"</p>
NOTE:	
MODULISTICA:	<ul style="list-style-type: none"> • Autodichiarazione circa la titolarità

all'occupazione dell'immobile;

- Per le dichiarazioni di immigrazione da altro comune e per il cambio casa all'interno del comune è necessario utilizzare il modello ministeriale: ALLEGATO 1
- Per le dichiarazioni di emigrazione all'estero è necessario utilizzare il modello ministeriale: ALLEGATO 2
- Dichiarazione del proprietario alloggio di assenso all'ingresso nel nucleo familiare con i dati catastali o visura nel caso in cui si raggiunga il proprietario dell'alloggio ivi già residente in coabitazione (senza vincoli di parentela o affettivi).

18/01/2018